



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
49	30/12/2025

OGGETTO:	ORDINANZA: 31 DICEMBRE 2025 – CAPODANNO IN PIAZZA DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE; DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI DI ARTIFICIO, PETARDI E QUALSIASI TIPO DI BOTTI E MORTALETTI SOSPENSIONE DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA XX SETTEMBRE E RAMI ADDUCENTI
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

nel periodo natalizio si registra solitamente l'afflusso di un elevato numero di cittadini che partecipa ai festeggiamenti ed eventi organizzati in Città;

altresi, il 31 dicembre c.a., in occasione dei festeggiamenti di San Silvestro, in Piazza XX Settembre si svolgerà il consueto evento/concerto di musica dal vivo denominato “**Capodanno in piazza 2026**”, oggetto di D.G.C. n. 532 del 20.11.2025 e n. 557 del 02.12.2025, che comporterà un significativo flusso di residenti e turisti;

in data 5 dicembre 2024, il Ministero dell'Interno ha diramato apposita circolare, prot. n. 40550 relativa ai controlli sul commercio e la detenzione di articoli pirotecnici in vista delle festività di fine anno;

CONSIDERATO che si ritiene necessario prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che comportano disagio e pregiudicano la vivibilità della città nonché il godimento della stessa da parte dei partecipanti all'evento;

RITENUTO di contrastare le situazioni di possibile abbandono di rifiuti in generale e più specificatamente di contenitori di bevande in vetro e lattine che possono costituire pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private e per la salute ed incolumità pubblica;

CONSIDERATO che è compito anche dell'Amministrazione Comunale tutelare la civile convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado e ogni possibile ed eventuale attività che possa determinare turbative di sorta;

EVIDENZIATO che in considerazione dell'evento in oggetto i suddetti fenomeni potrebbero riguardare le aree interessate dall'evento e quelle limitrofe;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 87725 del 16.12.2025, con la quale la Questura di Taranto – Commissariato di pubblica sicurezza di Martina Franca ha esortato l'adozione delle opportune misure generali preventive di Ordine e Sicurezza Pubblica;

RITENUTO che l'adozione delle misure che seguono possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche, nonché alla vendita, detenzione e accensione di prodotti pirotecnici:

- divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle aree sopra citate;
- divieto di detenzione e consumazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle aree sopra citate;
- divieto di detenzione e accensione di fuochi di artificio, petardi e qualsiasi tipo di botti e mortaletti, nelle aree sopracitate;

Visto il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo del 28/12/2023 per l'evento di Capodanno 2024 in Piazza XX settembre (verbale REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0229424/28-12-2023), al quale ci si riporta integralmente;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., ed in particolare il comma 4 che

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

dispone che “*Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*”;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

VISTO l’art. 17 del T.U.L.P.S.;

ORDINA

dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2026, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, all’interno delle aree interessate dall’evento e più specificatamente ricomprese nel perimetro di seguito descritto:

- l’intero centro storico ricompreso all’interno delle mura,
- Via Mascagni – nel tratto compreso tra Via Bellini e Via Valle d’Itria,
- Via Valle d’Itria – nel tratto compreso tra Via Mascagni e C.so Messapia,
- C.so Messapia – nel tratto compreso tra Via Valle D’Itria e Via Serranuda,
- Via Serranuda – nel tratto compreso tra C.so Messapia e Via Recupero,
- Via Recupero – nel tratto compreso tra P.zza D’Angiò e V.le Carella,
- V.le Carella – nel tratto compreso tra Via Recupero e Via Montegrappa,
- Via Montegrappa,
- C.so Italia – nel tratto compreso tra Via Montegrappa e C.so dei Mille,
- Via Pisiello
- Via Mercadante
- Via Rossini,
- Via Donizzetti,
- Via Pergolesi,
- Via Bellini;

il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande, nonché agli operatori anche non professionali che esercitano l’attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea;

- **dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2026, il divieto detenzione e consumazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle seguenti aree:**

- l’intero centro storico ricompreso all’interno delle mura,
- Via Mascagni – nel tratto compreso tra Via Bellini e Via Valle d’Itria,
- Via Valle d’Itria – nel tratto compreso tra Via Mascagni e C.so Messapia,
- C.so Messapia – nel tratto compreso tra Via Valle D’Itria e Via Serranuda,
- Via Serranuda – nel tratto compreso tra C.so Messapia e Via Recupero,
- Via Recupero – nel tratto compreso tra P.zza D’Angiò e V.le Carella,
- V.le Carella – nel tratto compreso tra Via Recupero e Via Montegrappa,
- Via Montegrappa,
- C.so Italia – nel tratto compreso tra Via Montegrappa e C.so dei Mille,
- Via Pisiello
- Via Mercadante
- Via Rossini,

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- Via Donizzetti,
 - Via Pergolesi,
 - Via Bellini;
- **dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2026, il divieto di accensione di fuochi di artificio, petardi e qualsiasi tipo di botti e mortaletti, nelle seguenti aree:**
- l'intero centro storico ricompreso all'interno delle mura,
 - Via Mascagni – nel tratto compreso tra Via Bellini e Via Valle d'Itria,
 - Via Valle d'Itria – nel tratto compreso tra Via Mascagni e C.so Messapia,
 - C.so Messapia – nel tratto compreso tra Via Valle D'Itria e Via Serranuda,
 - Via Serranuda – nel tratto compreso tra C.so Messapia e Via Recupero,
 - Via Recupero – nel tratto compreso tra P.zza D'Angiò e V.le Carella,
 - V.le Carella – nel tratto compreso tra Via Recupero e Via Montegrappa,
 - Via Montegrappa,
 - C.so Italia – nel tratto compreso tra Via Montegrappa e C.so dei Mille,
 - Via Pisiello
 - Via Mercadante
 - Via Rossini,
 - Via Donizzetti,
 - Via Pergolesi,
 - Via Bellini;

dalle ore 18.30 del 31 dicembre 2025 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2026, la sospensione di tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico in Piazza XX Settembre e rami adducanti, ovvero Via Santoro, Via Barnaba, Via Verdi, Via Abate Fighera, relative ad allestimenti dehors e/o esposizioni merci varie esistenti in loco, con obbligo di smontaggio e rimozione di ogni arredo/struttura (a titolo esemplificativo: sedie, ombrelloni, tavoli, piante ecc...)

Le sanzioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno irrogate secondo la normativa vigente.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 17 TULPS.

A V V I S A

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune

D I S P O N E

- che il presente provvedimento venga trasmesso a

- Prefettura di Taranto;
- Questura di Taranto;
- Commissariato di PS di Martina Franca;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto;
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Martina Franca;
- Comando Polizia Locale di Martina Franca;

- che il presente provvedimento venga altresì notificato a cura del Comando di P.L. alle seguenti ditte (relativamente alla sospensione delle autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico ed alla rimozione di tutti gli arredi esterni):

- Muscato Caffè s.r.l. – P.zza XX Settembre 29;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- Gran Caffè – F.lli D’Oria snc – via Santoro, 7/A;
 - Cotidiano – Immobiliare Cinema di Dilonardo Giulio & C. s.a.s – P.zza XX Settembre, 4;
- ☐ Dispone che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito del Comune di Martina Franca
- ☐ che gli organi di polizia sono tenuti all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Gianfranco PALMISANO

Sindaco
PALMISANO GIANFRANCO / Namirial
S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente